

GL *LRYHGu RWWREUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Sicurezza				
38	Italia Oggi	14/10/2021	<i>IL GREEN PASS NELLA P.A. (F.Cerisano)</i>	3
39	Italia Oggi	14/10/2021	<i>IL GREEN PASS IN AZIENDA (D.Cirioli)</i>	4
Rubrica Imprese				
32	Il Sole 24 Ore	14/10/2021	<i>INDUSTRIA 4.0, CON I FONDI PNRR A RISCHIO IL CUMULO (R.Lenzi)</i>	5
Rubrica Innovazione e Ricerca				
1	Il Sole 24 Ore	14/10/2021	<i>ACCIAIO: LA PLASTICA RIMPIAZZA IL CARBONE (J.Giliberto)</i>	7
Rubrica Lavoro				
14	Il Sole 24 Ore	14/10/2021	<i>SOLUZIONI INNOVATIVE PER NON DISPERDERE I TALENTI FEMMINILI (A.Andrade)</i>	10
Rubrica Economia				
15	Il Sole 24 Ore	14/10/2021	<i>UN NUOVO CONTRATTO SOCIALE PER SOLLECITARE IL CAMBIO DI PARADIGMA (M.Mazzucato)</i>	11
Rubrica Energia				
1	Italia Oggi	14/10/2021	<i>LE CENTRALI NUCLEARI DI PICCOLA TAGLIA, SUGGERITE IN ITALIA DA CINGOLANI, LE FARA' MACRON, CON ENTUSIASMO, IN FRANCIA (T.Oldani)</i>	14
Rubrica Altre professioni				
45	Italia Oggi	14/10/2021	<i>PERITI, ABILITANTI IN CRESCITA</i>	15
Rubrica Università e formazione				
40	Italia Oggi	14/10/2021	<i>LAUREE ABILITANTI, LA COMMISSIONE APPROVA IL TESTO SENZA EMENDAMENTI (M.Damiani)</i>	16
Rubrica Professionisti				
37	Il Sole 24 Ore	14/10/2021	<i>PROFESSIONISTI, PRIMO SI' PER L'EQUO COMPENSO (F.Micardi)</i>	17
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	14/10/2021	<i>PANDORA PAPERS: LA SVIZZERA CROCEVIA VERSO I PARADISI FISCALI (A.Mincuzzi)</i>	18

IL GREEN PASS NELLA P.A.

NON È AMMESSA L'AUTOCERTIFICAZIONE

Il lavoratore senza green pass non può fare smart working

Lo smart working non può rappresentare una scappatoia per sfuggire all'obbligo di green pass negli uffici pubblici.

Le linee guida della Funzione pubblica e del ministero della Salute, contenute nel dpcm firmato dal premier Mario Draghi in vista del 15 ottobre, sono chiare: il possesso della certificazione verde è condizione necessaria per poter prestare l'attività lavorativa.

Il lavoratore che dichiara di essere in possesso del green pass

ma non sia in grado di esibirlo sarà considerato assente ingiustificato, con conseguente perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, e non potrà «in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile».



Il possesso del green pass non può essere oggetto di autocertificazione. E costituisce un preciso dovere di ciascun dipendente pubblico ottemperare all'obbligo di certificazione verde a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

L'OBBLIGO SI ESTENDE A 360 GRADI

Solo gli utenti della p.a. sono esonerati dal pass

L'obbligo di essere in possesso del green pass e di esibirlo in caso di controllo non riguarda solo i lavoratori della p.a. ma si estende ad ogni soggetto che accede nei locali dell'ente pubblico per qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi. Dovranno quindi essere muniti di green pass i visitatori, le autorità politiche, i componenti delle giunte e delle assemblee degli enti locali e delle regioni. Lo stesso dicasi per i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o ristorazione, per i dipendenti delle imprese di manutenzione, per gli addetti alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici, per i lavoratori chiamati saltuariamente negli

enti pubblici, per i corrieri privati quando accedono nelle strutture pubbliche per recapitare la posta in ufficio. Obbligo di green pass anche per consulenti e collaboratori, prestatori e frequentatori di corsi di formazione. L'unica categoria di soggetti esclusi dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ossia coloro che si recano nei locali della p.a. per usufruire «di un servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare». I visitatori che dovessero accedere negli uffici per ragioni diverse dall'erogazione di un servizio (per esempio lo svolgimento di una riunione, di un congresso o di un incontro) dovranno avere il pass.

VERIFICHE A CAMPIONE O A TAPPETO

Controlli automatici o manuali ma senza code

La verifica del green pass potrà avvenire in molteplici modi. La soluzione per i controlli manuali resta la app «VerificaC19», mentre per quanto riguarda i controlli automatizzati la strada tracciata dalla linee guida della Funzione pubblica indica 4 opzioni agli enti pubblici. La prima è quella di integrare (grazie a un software open source rilasciato dal ministero della Salute) nei sistemi informatici utilizzati per la rilevazione della temperatura tramite termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze (badge) la funzione di controllo del green pass tramite lettura del QR code. Per tutte le amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPa del ministero dell'Economia è prevista la possibilità di interagire gratuitamente con la piattaforma

DGC (Digital Green Certificate) per la verifica delle certificazioni verdi. Per le amministrazioni con più di 50 dipendenti (e con priorità per quelle che non usano NoiPa) è prevista la possibilità di avvalersi di un nuovo servizio dell'Inps che interrogherà la piattaforma DGC consentendo la verifica dei green pass associati all'elenco dei codici fiscali dei dipendenti. Infine, per le amministrazioni di grandi dimensioni (almeno mille dipendenti) dotate di sistemi informativi di gestione del personale sarà possibile interagire direttamente con la piattaforma DGC, previa autorizzazione e accreditamento. I controlli dovranno essere «prioritariamente» svolti all'accesso, ma quando le esigenze non lo consentano, saranno ammessi controlli a campione.

OSSIA AL SEGRETARIO GENERALE O COMUNALE

Le verifiche spettano al dirigente apicale

Il datore di lavoro preposto ai controlli del green pass nella p.a. è il dirigente apicale di ciascuna amministrazione, il quale a sua volta (soprattutto negli enti di grandi dimensioni e con molte sedi decentrate) può delegare questa funzione a specifico personale «preferibilmente con qualifica dirigenziale». Nei ministeri il dirigente apicale può identificarsi con il segretario generale, mentre nei comuni con il segretario comunale.



Le linee guida messe a punto dal dicastero di Renato Brunetta chiariscono che il personale preposto al controllo dovrà vietare l'ingresso nei luoghi di lavoro al personale senza green pass o che si rifiuti di esibirlo. Se il mancato possesso del green pass viene accertato non all'ingresso ma all'interno dell'ente pubblico, si dovrà disporre l'immediato allontanamento del lavoratore senza certificato verde. Scatterà la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro oltre all'allontanamento dal servizio. Il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione del green pass. Nel periodo di assenza saranno considerate anche le giornate festive o non lavorative.

PRIORITÀ ALLA FASCIA ANTIMERIDIANA

Ogni giorno va monitorato almeno il 20% del personale

Quando l'accertamento del possesso del green pass non avviene all'ingresso nel luogo di lavoro, le verifiche a campione (attraverso l'app VerificaC19) dovranno riguardare quotidianamente non meno del 20% del personale in servizio. I controlli dovranno avvenire in maniera omogenea e a rotazione su tutto il personale dipendente e dovranno essere svolti prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Negli uffici dove i controlli avvengono all'ingresso è facoltà del datore di lavoro pubblico effettuare ulteriori controlli a campione. Il lavoratore trovato senza green pass all'interno dell'ufficio dovrà immediatamente allontanarsi e non potrà essere adibito al lavoro agile in sostituzione della prestazione lavorativa non eseguibile in presenza. Per le giornate successive a quella in cui il lavoratore viene scoperto senza green pass, quest'ultimo potrà fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, congedo parentale)



Quando l'accertamento del possesso del green pass non avviene all'ingresso nel luogo di lavoro, le verifiche a campione (attraverso l'app VerificaC19) dovranno riguardare quotidianamente non meno del 20% del personale in servizio. I controlli dovranno avvenire in maniera omogenea e a rotazione su tutto il personale dipendente e dovranno essere svolti prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Negli uffici dove i controlli avvengono all'ingresso è facoltà del datore di lavoro pubblico effettuare ulteriori controlli a campione. Il lavoratore trovato senza green pass all'interno dell'ufficio dovrà immediatamente allontanarsi e non potrà essere adibito al lavoro agile in sostituzione della prestazione lavorativa non eseguibile in presenza. Per le giornate successive a quella in cui il lavoratore viene scoperto senza green pass, quest'ultimo potrà fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, congedo parentale)

MOBILITÀ PER SOPPERIRE ALLE CARENZE

Non è ammessa l'autocertificazione

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative (per esempio la pianificazione dei turni) i lavoratori saranno tenuti a comunicare il possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare la necessità di un'efficace programmazione del lavoro.

Questa ipotesi non fa comunque venir meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, visto che il possesso del pass non può essere oggetto di autocertificazione. In caso di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid 19 (o di utilizzo di green pass di altri) si

andrà incontro a responsabilità penale.

Un altro importante chiarimento contenuto nelle linee guida riguarda i rischi di interruzioni di pubblico servizio causate dall'impossibilità di impiegare personale sprovvisto di green pass.

In caso di interruzione di un servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro pubblico (per le altre amministrazioni) potrà attivare in via d'urgenza convenzioni tra enti (senza particolari formalità) o ricorrere alla mobilità tra uffici o aree diverse.

Pagina a cura di **Francesco Cerisano**

IL GREEN PASS IN AZIENDA

ESTEISTI E PARRUCCHIERI

Per fare la ceretta non serve il green pass

Chi usa il taxi non deve richiedere il preventivo controllo del green pass. I clienti, infatti, non sono tenuti a verificare se i tassisti o gli autisti di vetture a noleggio con conducente sono o meno in possesso del green pass. Lo stesso vale per parrucchieri, estetisti e altri operatori del settore dei servizi alla persona: i clienti non devono controllare il green pass di tali operatori. Allo stesso modo il titolare di queste attività non deve controllare il green pass ai propri clienti. Se ha lavoratori dipendenti, si limiterà a



controllare che questi ne siano in possesso. Diverso è il discorso se un lavoratore autonomo (come lo sono tassisti, parrucchieri, ma anche idraulici ed elettricisti) prestano i propri servizi a un'azienda e, per questo motivo, devono accedere a una sede della stessa. Esempio: tassista che va in azienda a prelevare l'imprenditore. In tal caso, cioè, coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o di formazione o volontaria) in una sede d'azienda sono soggetti al controllo del green pass.

GLI EFFETTI

Senza certificazione addio a ferie e contributi

Il lavoratore senza green pass perde anche ferie e Tfr (il trattamento di fine rapporto). Pubblico o privato che sia, infatti, se non esibisce il green pass non può accedere al lavoro ed è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino a quando non presenta il green pass.

Oltre allo stipendio, non gli è più erogata qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, a carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata, inoltre, non concorrono alla maturazione delle ferie e compor-

tano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Nel caso in cui il lavoratore acceda comunque al luogo di lavoro, pur non avendo il green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti, in tal caso (lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass), con provvedimento del Prefetto, il lavoratore è punito con una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro, inoltre, applica anche le sanzioni disciplinari, eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

IL VACCINO NON È OBBLIGATORIO

Non è possibile l'autocertificazione

Non è possibile auto-certificare il possesso del green pass. Detta anche «certificazione verde», il green pass attesta infatti una delle seguenti condizioni di chi ne è titolare:

- guarigione dal Covid;
- avvenuta vaccinazione (con almeno una dose);
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale;
- effettuazione di un tampone (negativo) rapido da non più di 48 ore o di uno molecolare da non più di 72 ore.

Essere in possesso di green pass, dunque, non significa necessariamente essere vaccinato. Al-

lo stato attuale, infatti, vigono norme (differenti) sul lavoro e, di conseguenza, sullo svolgimento delle prestazioni lavorative: istituzioni scolastiche, educative, di formazione e universitarie per le quali vige l'obbligo del green pass; strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per le quali è previsto l'obbligo di vaccinazione (dal 10 ottobre); dipendenti privati che esercitano professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono la propria attività in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali: obbligo di vaccinazione.

COLF E BADANTI

Informativa al lavoratore. Meglio tenerne copia

Green pass obbligatorio per colf e badanti. Dal 15 ottobre, infatti, anche i lavoratori domestici sono tenuti all'obbligo del possesso del green pass per poter accedere al luogo di lavoro, che in genere è la casa di abitazione della famiglia che li ha assunti. Gli adempimenti previsti a carico dei «datori di lavoro», in tal caso, devono essere svolti dal familiare a cui è intestato il contratto di lavoro.

Tra gli adempimenti a carico del datore di lavoro, è dovuta la consegna di un'informativa al la-

voratore che spieghi la procedura di verifica del green pass (si suggerisce di consegnare al lavoratore una copia e di conservarne altra copia firmata per ricevuta dal lavoratore); al lavoratore event-

ualmente non in possesso di green pass va consegnata una «lettera di assenza ingiustificata per mancanza di green pass valido» (si suggerisce di farsi rilasciare e conservare una copia firmata per ricevuta dal lavoratore). Ai fini della verifica

del possesso del green pass il datore di lavoro (familiare) può utilizzare l'applicazione «VerificaC19».



ICOSTI PER INOX VAX

Oltre 300 euro in tamponi per evitare la vaccinazione

Il no-vax si paga da sé il tampone anti Covid. Chi non ha il green pass e non è intenzionato a vaccinarsi, infatti, ha a disposizione una sola via d'uscita per potere accedere nei luoghi di lavoro e poter lavorare: effettuare tamponi rapidi (e risultare negativo) o molecolari rapidi (e risultare negativo). L'operazione, però, deve essere ripetuta continuamente, cioè



ogni 48 ore (in caso di tampone rapido) ovvero ogni 72 ore (in caso di tampone molecolare). In tal caso, vanno fatti i conti con la spesa da sopportare. Contando che l'obbligo del green pass sarà vigente per 78 giorni (dal 15 ottobre al

31 dicembre, salvo proroga), il lavoratore si troverà a dover fare una quarantina di tamponi rapidi ovvero poco meno di trenta tamponi molecolari (considerate le giornate festive, potrà riuscire ad evitare qualche tampone), per una spesa in totale non inferiore ai 300 euro (al prezzo «calmierato» a 8 euro). Il costo dei tamponi ricade tutto sui lavoratori. Poiché il

green pass è riconosciuto come «misura sociale» imposta dalla legge quale strumento di precauzione per il bene della collettività, il costo dei tamponi è stato posto a carico dei soggetti obbligati, cioè i lavoratori.

LE REGOLE PER L'ACCESSO IN AZIENDA

Al lavoro con il placet di medico o farmacista

Si può accedere al luogo di lavoro anche senza green pass, se si è regolarmente vaccinato o si è in linea con quanto previsto per ottenere la certificazione verde. Chi è sprovvisto di green pass, infatti, può comunque accedere al luogo di lavoro presentando i documenti rilasciati, su carta o in digitale, da strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, laboratori di analisi, medici e pediatri che attestano una delle condizioni abilitanti: vaccinazione; guarigione; effettuazione del tampone.

Discorso a parte riguarda gli esentati dall'obbligo del possesso del green pass. Questi sono i soggetti esenti dalla campagna vacci-

nale in base a idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri della circolare prot. n. 35309 del 4 agosto 2021 del ministero della salute (tra l'altro, deve riportare i dati identificativi del soggetto interessato e la data di fine di validità).

Riguardo alle esenzioni è atteso un dpcm che deve fissare criteri e modalità per la verifica in modalità digitale delle certificazioni. Fino all'adozione di questo decreto restano utilizzabili le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Pagina a cura di
Daniele Ciriofi

